

assicurazione non vita) (GU L 228, pag. 1) — Calcolo dei premi di assicurazione — Obblighi imposti agli assicuratori aventi sede in un altro Stato membro

#### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione delle Comunità europee, la Repubblica italiana e la Repubblica di Finlandia sopportano le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 42 del 24.2.2007.

#### Sentenza della Corte (Grande Sezione) 19 maggio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-531/06) (<sup>1</sup>)

**(Inadempimento di uno Stato — Libertà di stabilimento — Libera circolazione dei capitali — Artt. 43 CE e 56 CE — Sanità pubblica — Farmacie — Disposizioni che riservano ai soli farmacisti il diritto di gestire una farmacia — Giustificazione — Rifornimento di medicinali alla popolazione sicuro e di qualità — Indipendenza professionale dei farmacisti — Imprese di distribuzione di prodotti farmaceutici — Farmacie comunali)**

(2009/C 153/09)

Lingua processuale: l'italiano

#### Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Traversa e H. Krämer, agenti, G. Giacomini e E. Boglione, avvocati)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia, agente, G. Fiengo, avvocato dello Stato)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: E. Skandalou, agente), Regno di Spagna (rappresentanti: J. Rodríguez Cárcamo e F. Díez Moreno, agenti), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e B. Messmer, agenti), Repubblica di Lettonia (rappresentanti: E. Balode-Buraka e L. Ostrovska, agenti), Repubblica d'Austria (rappresentanti: C. Pesendorfer e T. Kröll, agenti)

#### Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 43 CE e 56 CE — Regime di proprietà delle farmacie

#### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione delle Comunità europee, la Repubblica italiana, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Lettonia e la Repubblica d'Austria sopportano le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 42 del 24.2.2007.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) 19 maggio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht des Saarlandes — Germania) — Apothekerkammer des Saarlandes, Marion Schneider, Michael Holzapfel, Fritz Trennheuser, Deutscher Apothekerverband eV (C-171/07), Helga Neumann-Seiwert (C-172/07)/Saarland, Ministerium für Justiz, Gesundheit und Soziales**

(Cause riunite C-171/07 e C-172/07) (<sup>1</sup>)

**(Libertà di stabilimento — Art. 43 CE — Sanità pubblica — Farmacie — Disposizioni che riservano ai soli farmacisti il diritto di gestire una farmacia — Giustificazione — Fornitura di medicinali sicura e di qualità alla popolazione — Indipendenza professionale dei farmacisti)**

(2009/C 153/10)

Lingua processuale: il tedesco

#### Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht des Saarlandes

#### Parti

Ricorrenti: Apothekerkammer des Saarlandes, Marion Schneider, Michael Holzapfel, Fritz Trennheuser, Deutscher Apothekerverband eV, (C-171/07), Helga Neumann-Seiwert (C-172/07)

Convenuti: Saarland, Ministerium für Justiz, Gesundheit und Soziales

Con l'intervento di: DocMorris NV

#### Oggetto

Domanda di decisione pregiudiziale — Verwaltungsgericht des Saarlandes — Interpretazione degli artt. 10 CE, 43 CE e 48 CE — Autorizzazione alla gestione di farmacie riservata, secondo la normativa nazionale, al farmacista che gestisce personalmente la farmacia — Autorizzazione rilasciata dalle autorità nazionali ad una persona giuridica in considerazione dell'effetto diretto del diritto comunitario — Condizioni per la disapplicazione del diritto nazionale

#### Dispositivo

Gli artt. 43 CE e 48 CE non ostano ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nella causa principale, che impedisce a soggetti che non hanno il titolo di farmacista di possedere e gestire farmacie.

(<sup>1</sup>) GU C 140 del 23.6.2007.